

ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTO ADIGE

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata, natura.

1. È costituita, con sede in Bolzano, un'Associazione denominata "Associazione Diabetici Alto Adige - Südtiroler Diabetiker Bund" e sigla "A.D.A.A.-S.D.B."
2. L'Associazione è stata fondata con atto notarile del 23.7.1979 - avv. G.Nicolodi, n.73744 Rep., n.6993 Racc., ha durata illimitata, e persegue i propri fini attraverso l'attività personale, spontanea e gratuita di volontariato dei propri aderenti.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione si propone esclusivamente fini di solidarietà e di tutela degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito.
2. A tal fine l'Associazione:
 - a) agisce come "centro permanente" di aggregazione, incontro, consulenza, informazione ed educazione sanitaria per i diabetici ed i loro familiari, specie per quanto riguarda "l'autogestione" della malattia e lo scambio reciproco delle esperienze personali;
 - b) organizza riunioni, seminari, conferenze, convegni, gruppi di auto-aiuto, attività culturali e ricreative;
 - c) svolge opera di tutela dei diritti e degli interessi dei diabetici per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nonché nel campo lavorativo, previdenziale, fiscale, scolastico, sportivo, militare, assicurativo, automobilistico, compreso il reinserimento sociale di chi sia colpito da gravi complicanze;
 - d) svolge opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, Autorità ed Enti, sullo status sanitario e sociale del diabetico;
 - e) promuove la ricerca scientifica, la prevenzione del diabete di tipo 2 e delle sue complicanze, la diagnosi precoce, il miglioramento delle modalità di cura;
 - f) cura la tenuta di una biblioteca specializzata e possibilmente di un periodico dell'Associazione;
 - g) collabora con altre associazioni di volontariato, enti ecc. aventi finalità affini;
 - h) promuove ogni altra iniziativa atta a migliorare la qualità della vita del diabetico.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed interetnica.

Art. 3

Categorie dei soci

1. I soci sono ordinari di tipo 1, ordinari di tipo 2, ordinari genitori, familiari, sostenitori, onorari.
2. Sono soci ordinari di tipo 1 le persone affette da diabete mellito di tipo 1, maggiorenni.
3. Sono soci ordinari di tipo 2 le persone affette da diabete mellito di tipo 2, maggiorenni.
4. Sono soci ordinari genitori i genitori di minorenni affetti da diabete mellito che esercitano i diritti del minore fino al compimento di anni 18 da parte di quest'ultimo. Al compimento del 18-esimo anno di età dei minori, i soci genitori passano di diritto a soci familiari.
5. Sono soci familiari i genitori ed altri componenti della famiglia del socio ordinario, di età maggiore di anni diciotto.

6. Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche (Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni) che conseguano l'iscrizione all'Associazione versando alla stessa un contributo finanziario oppure favorendo comunque in modo rilevante il perseguimento degli scopi statutari.
7. Possono essere nominati soci onorari le persone che hanno acquisito alte benemeranze nel campo diabetologico o per l'Associazione.
8. Sull'ammissione dei soci ordinari di tipo 1 e 2, ordinari genitori, familiari e sostenitori decide il Consiglio direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato. La nomina dei soci onorari spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 4

Cessazione dalla qualità di socio - provvedimenti disciplinari

1. La qualità di socio si perde per morte (o estinzione dell'Ente sostenitore), per dimissioni (da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo), per morosità da oltre un anno nel pagamento della quota sociale, per radiazione in caso di contegno gravemente contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza.
Nei casi meno gravi può essere adottato dal Consiglio direttivo il provvedimento dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di sei mesi.
L'escluso ha diritto di presentare ricorso entro 60gg contro l'esclusione all'Assemblea dei soci.

Art. 5

Quota sociale

1. Ciascun socio è tenuto a corrispondere all'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo si tratti di prima iscrizione, una quota associativa annuale e individuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei soci onorari eletti dall'assemblea dei soci.
2. I soci non in regola con i versamenti non possono partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei suoi servizi.

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione :
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Direttivo Allargato;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Delegato istituzionale;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti;
 - g) i Consigli di sezione;
 - h) i Consigli di Gruppo locale.
2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci.
3. Il Consiglio Direttivo può riconoscere il rimborso delle spese vive sostenute dai soci per l'espletamento di compiti nell'interesse dell'Associazione, stabilendo le relative modalità e tariffe di erogazione.

Art. 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, possibilmente entro il 31 marzo. Deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci oppure il Collegio dei revisori dei conti.
3. La convocazione avviene mediante spedizione di apposito avviso a tutti i soci, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.
4. Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascuno può portare fino a due deleghe.
5. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea, a maggioranza di voti (salvo diversa indicazione):
 - a) elegge ogni tre anni, a scheda segreta, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti; in caso di parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - b) approva annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il programma ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - c) delibera eventuali modifiche al presente statuto (maggioranza dei 2/3 dei votanti);
 - d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà (maggioranza 2/3 dei votanti);
 - e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione (maggioranza dei 3/4 di tutti gli aventi diritto al voto);
 - f) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei revisori dei conti o che venga sollevata dai soci.

Art. 8

Consiglio allargato

1. Il Consiglio allargato è un organo consultivo e di controllo dell'Associazione.
2. È composto dai consiglieri del Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci, dai rappresentanti delle sezioni e dai rappresentanti dei gruppi locali.
- 3.
4. La durata dell'attività del Consiglio allargato è fissata per un periodo di 3 anni.
5. Le mansioni del Consiglio allargato sono:
 - a) La stesura del programma annuale e pluriennale;
 - b) La stesura del piano di investimenti annuale;
 - c) Redigere la politica dell'Associazione;
 - d) Trattare temi di carattere locale e zonale;
 - e) Il controllo dell'attività del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio allargato si riunisce una volta ogni 3 mesi su convocazione del presidente. Il consiglio allargato ha potere decisionale indipendentemente dal numero dei presenti: Le decisioni prese non hanno carattere vincolante.

Art. 9

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Esso si compone di almeno sette consiglieri, preferibilmente 9, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Al Consiglio Direttivo verranno invitati, secondo i casi, specialisti interni ed esterni che però non avranno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo sarà in carica per un triennio. È auspicabile che nel consiglio direttivo siano equamente rappresentati esponenti delle Sezioni di cui all'Art.15.
3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'elezione, elegge per un triennio nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
4. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e le materie di competenza dell'Assemblea.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri perché abbiano validità le delibere del Consiglio Direttivo.
6. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, il Consiglio ne dispone la sostituzione con il socio primo in graduatoria tra i non eletti nell'ultima Assemblea. Il sostituto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
7. Il consiglio direttivo può decidere di cooptare fino a 3 persone. I membri cooptati non hanno diritto di voto ma ha solo funzioni consultive.

Art. 10

Presidente e Vice-presidente

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale
2. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento.
3. Presidente e Vice-Presidente appartengono preferibilmente alternativamente al gruppo linguistico italiano e tedesco.

Art. 11

Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.
2. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e svolge gli altri compiti amministrativi stabiliti dal Consiglio.

Art. 12

Delegato istituzionale

1. Il presidente può conferire delega ad un altro membro del consiglio direttivo al fine di rappresentare l'Associazione di fronte alle Istituzioni e può partecipare agli incontri e alle tavole rotonde in Assessorato e ASL in vece del Presidente e del Vice Presidente.
2. Egli relaziona regolarmente al Presidente e al consiglio direttivo sull'andamento dei tavoli istituzionali e in caso di tematiche rilevanti pone ai voti del consiglio la posizione da assumere.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità dell'Associazione. Esso si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni per un triennio.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione successiva all'elezione, nomina il proprio Presidente.
3. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
4. Gli atti di ispezione e di controllo possono essere eseguiti in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente.
5. I revisori dei conti possono inoltre assistere con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo, chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e far inserire a verbale le proprie osservazioni.
6. I bilanci dell'Associazione, prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea, devono essere visti dai revisori dei conti ed accompagnati da una loro eventuale relazione scritta.

Art. 14

Patrimonio - Esercizi sociali

1. Formano il patrimonio sociale, in quanto proprietà dell'Associazione:
 - a) i beni mobili ed immobili;
 - b) fondi liquidi ed eventuali altre attività mobiliari.
2. le entrate sociali sono costituite :
 - a) da rimborsi di servizi convenzionati;
 - b) dai versamenti dei soci per quote di cui ai precedenti Artt. 3 e 5;
 - c) da eventuali contributi di terzi (privati, enti o istituzioni pubbliche), donazioni e lasciti testamentari, eventuali rimborsi derivanti da convenzioni, altri sussidi occasionali.
3. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad Associazioni con simili finalità. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
5. Il consiglio direttivo è chiamato a redigere, per mezzo del Tesoriere, un rendiconto basato sul principio di competenza, preferibilmente un bilancio basato sul medesimo principio.
6. Il consiglio direttivo si impegna a creare e mantenere un accantonamento di almeno €5.500,00.
7. Fatta salva la capacità finanziaria dell'Associazione, il consiglio direttivo allargato, si impegna, durante la definizione delle attività dell'anno successivo e la relativa formulazione del budget, di deliberare attività che rappresentino equamente le tre Sezioni di soci di cui all'Art.15 e che garantiscano un'adeguata copertura su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione ai Gruppi locali di cui all'Art.16.
8. È onere della Sezione o del Gruppo locale la ricerca di coperture finanziarie per le eventuali attività "aggiuntive" non deliberate dal consiglio direttivo allargato e che non trovino adeguata copertura nelle ordinarie entrate dell'Associazione.
9. L'Associazione si impegna a perseguire gli obiettivi dettati dalle Associazioni nazionali di riferimento in ambito pediatrico e non, al fine di mantenere uno stretto rapporto istituzionale anche su scala nazionale ed europea.

Art. 15

Sezioni

1. Vengono formate di diritto 3 sezioni basate sulle seguenti categorie di soci: ordinario di tipo 1, ordinario di tipo 2 e genitori e così denominate:
 - a) Sezione soci ordinari di tipo 1;
 - b) Sezione soci ordinari di tipo 2;
 - c) Sezione soci ordinari genitori.
2. Le sezioni, così definite, sono formate da tutti i soci che appartengano a una delle citate categorie.
3. Tali sezioni, possono riunirsi autonomamente e nominano un rappresentante che entra a far parte di diritto del consiglio direttivo allargato.
4. Le sezioni partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, nella persona dei propri rappresentanti concorrono alla stesura del budget preventivo dell'anno successivo.
5. Le sezioni non godono di autonomia finanziaria e non possono essere dotate di conti correnti autonomi. Possono però essere loro assegnati strumenti di pagamento (ad es. carte revolving) il cui controllo deve rimanere però appannaggio del Tesoriere.

Art. 16

Gruppi locali

1. I soci possono formare gruppi locali a livello zonale, comunale o di vallata. A tal fine è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. La denominazione dei Gruppi deve contenere la sigla dell'Associazione ed il nome dell'ambito territoriale in cui operano.
3. I Gruppi locali sono preferibilmente composti da soci che rappresentino equamente tutte le Sezioni dell'Associazione di cui all'Art.15.
4. Tali sezioni, possono riunirsi autonomamente e nominano un rappresentante che entra a far parte di diritto del consiglio direttivo allargato.
5. I Gruppi locali partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e, nella persona dei propri rappresentanti concorrono alla stesura del budget preventivo dell'anno successivo.
6. I Gruppi locali non godono di autonomia finanziaria e non possono essere dotati di conti correnti autonomi. Possono però essere loro assegnati strumenti di pagamento (ad es. carte revolving) il cui controllo deve rimanere però appannaggio del Tesoriere.

Art. 17

Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore con la data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei votanti e sostituisce ed annulla ogni precedente.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché le altre norme di legge vigenti.